SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 106**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 maggio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 1990, n. 105.

Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

90G0147

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 28:

Ministero del tesoro: Estrazione effettuata il 2 aprile 1990 per il rimborso di certificati di credito 9,50% - 1984/1994 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella sesta estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.

90A1606

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 aprile 1990.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 24 gennaio 1990, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 192050/66-AU-207 del 18 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 1990, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'11,15%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 24 gennaio 1990;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 24 gennaio 1990, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,15% 1990/1995» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 DI ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «11,15% 1990/1995» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1.515,83 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «11,15% 1990/1995».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore del titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 18 gennaio 1990. Tale parte del certificato potrà essere staccata in sede di rimborso.

Il verso del mantello reca un rosone ornamentale realizzato con disegni «a guilloche».

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU; blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;
certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;
certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 356

90A2090

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 aprile 1990.

Determinazione delle modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti da comuni, province e comunità montane nell'anno 1990.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155, con il quale viene disposto che il concorso statale sui mutui contratti dagli enti locali a decorrere dall'anno 1989 sia determinato — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti — calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere da realizzare ed ai criteri di priorità fissati con apposita delibera dal CIPE;

Rilevato che ai sensi del medesimo art. 4, comma 4, le modalità di applicazione del concorso statale di cui sopra debbono essere stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.;

Visti i propri decreti n. 868/E3, del 30 aprile 1989 e n. 3832/E3, del 21 luglio 1989 con i quali sono state stabilite le modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti nell'anno 1989;

Ravvisata la necessità di stabilire, a norma del cennato art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 65/1989, le modalità di applicazione del concorso statale per i mutui assunti da comuni, province e comunità montane nell'anno 1990;

Preso atto della delibera in data 19 dicembre 1989 con la quale il CIPE ha individuato le tipologie di intervento da considerarsi per l'anno 1990 in ordine prioritario ai fini dell'accoglimento delle domande di concessione dei mutui formulate da province, comuni e loro consorzi e comunità montane e considerato che la stessa è stata conosciuta con la pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* del 22 gennaio 1990;

Considerato, quindi, che il termine di dieci giorni accordato per l'emanazione del presente decreto scade il 1° febbraio 1990;

Rilevato che le rate di ammortamento dei mutui autorizzati dal Ministero dell'interno a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio a norma del comma 8, dell'art. 25, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono coperte totalmente dal contributo erariale a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti spettanti a ciascuna provincia e comune entro il limite massimo annuo della contribuzione stessa per cui detti mutui non debbono essere considerati ai fini della determinazione della relativa contribuzione statale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comunità enti montani;

Decreta:

La contribuzione statale spettante a ciascun comune, provincia o comunità montana a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti — entro il limite massimo della contribuzione erariale spettante a ciascun ente ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *b), c)* e *d)*, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 — è determinata, per i mutui contratti nell'anno 1990, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse, rispettivamente:

a) del 7 per cento, per mutui assunti per il finanziamento delle seguenti tipologie di opere pubbliche:

opere fognarie e depurative e di smaltimento rifiuti;
opere acquedottistiche;
opere per impianti di illuminazione, elettrodotti, metanodotti, gasdotti;
opere stradali, parcheggi e metropolitane;

b) del 6 per cento, per mutui assunti per il finanziamento delle seguenti altre tipologie di opere pubbliche;

edifici scolastici;
impianti sportivi;
parchi e giardini;

c) del 5 per cento, per mutui assunti per il finanziamento di opere pubbliche diverse da quelle elencate alle lettere a) e b).

Per gli interventi di carattere manutentorio diretti alla conservazione del patrimonio e dei servizi pubblici rientranti in ciascuno dei tre gruppi di opere sopraindicate, la contribuzione statale è determinata nella stessa misura stabilita per ciacuna tipologia d'intervento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro dell'interno
GAVA

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2091

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 marzo 1990.

Autorizzazione alla SLP S.p.a. Assicurazioni spese legali, peritali e rischi accessori, ad estendere nel territorio della Repubblica italiana l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SLP S.p.a. Assicurazioni spese legali, peritali e rischi accessori, con sede in Torino;

Vista la domanda in data 27 settembre 1989 della predetta SLP S.p.a., diretta ad ottenere l'estensione dell'autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica italiana, delle assicurazioni relative ad alcuni rischi ricompresi nei rami danni;

Vista la lettera in data 21 novembre 1989, n. 931371, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 febbraio 1990;

Decreta:

La SLP S.p.a. Assicurazioni spese legali, peritali e rischi accessori, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa ai rami «Corpi dei veicoli terrestri» (con esclusione dei rischi relativi al furto e incendio autovetture e a quelli ricompresi nella polizza «casco» autoveicoli) e «Perdite pecuniarie di vario genere» (limitatamente al rischio «altre perdite pecuniarie»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2094

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Catania dalla quale risulta che i giorni 19 e 20 marzo 1990 quel direttivo ufficio non ha funzionato a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede il predetto ufficio.

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Catania è accertato per i giorni 19 e 20 marzo 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A2092

DECRETO 27 aprile 1990.

Approvazione del modello di denuncia annuale e del relativo foglio integrativo ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per il 1990 ed anni successivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, che hanno introdotto sostanziali innovazioni nella disciplina dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni con effetto dall'anno 1990;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 1989, con il quale sono stati approvati i modelli di denuncia annuale e di foglio aggiuntivo relativi a detta imposta;

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come sostituito dal menzionato decreto-legge n. 332 del 1989, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione;

Considerato che occorre approvare un nuovo modello di denuncia annuale, in sostituzione di quelli approvati con il citato decreto interministeriale, relativamente all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1990 e successivi;

Ravvisata l'opportunità di consentire l'impiego di stampati meccanografici;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati l'annesso modello di denuncia annuale relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta per l'anno 1990 e successivi, nonché l'annesso modello di foglio integrativo, in sostituzione dei modelli approvati con il decreto interministeriale del 31 maggio 1989.

Art. 2.

Le denunce per l'anno 1990 e successivi devono essere redatte su stampati conformi ai modelli di cui all'art. 1.

Art. 3.

Il modello di denuncia è formato da un foglio unico, largo cm 40 e alto cm 29, il quale, piegato, si compone di quattro facciate. La prima facciata esterna è riservata all'indicazione, oltre che dell'anno per il quale è presentata la denuncia e del comune destinatario della stessa, dei dati identificativi del soggetto denunciante; la seconda e terza facciata interne sono predisposte congiuntamente per la specificazione degli elementi che conducono alla quantificazione del debito di imposta, oltre che per l'indicazione di altri dati; la quarta facciata esterna è in bianco.

Il modello di foglio integrativo, largo cm 29 e alto cm 20, si sviluppa su una sola facciata.

Art. 4.

È consentito l'impiego di stampati meccanografici per la compilazione della denuncia, previa specifica autorizzazione del Ministero delle finanze, purché sia assicurata la conformità strutturale con i modelli di cui all'art. 1 anche per quanto riguarda la sequenza e l'intestazione dei dati richiesti.

Art. 5.

La presentazione della denuncia di cui all'art. 1 deve essere effettuata mediante consegna diretta al comune competente, il quale anche se non richiesto deve rilasciare ricevuta, ovvero tramite spedizione in busta, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente; in quest'ultimo caso, la denuncia si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

Il presente decreto, unitamente ai modelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

DENUNCIA PER L'ANNO 19 ☐ ☐

Comune di ______________________

I C I A P

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

SE PERSONA FISICA

Cognome (per le donne indicare il cognome da nubile) ______________________

Nome ______________________ Data di nascita (giorno mese anno) |__|__|__| Sesso [M] [F]

Comune (o Stato estero) di nascita ______________________ Prov. |__|

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale e natura giuridica ______________________

PERSONA FISICA O SOGGETTO DIVERSO

Codice fiscale [ ] Partita IVA (Se posseduta) [ ]

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P.	Comune	Prov.

DENUNCIANTE (compilare se diverso dal contribuente)

Codice fiscale [ ]

Natura della carica ______________________

Cognome e Nome (ovvero denominazione o ragione sociale) ______________________

Domicilio fiscale (indirizzo completo)

Frazione, via o piazza, numero civico, scala, ecc.	C.A.P.	Comune	Prov.

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE

data di presentazione estremi di protocollo

Attenzione: compilare a macchina o in stampatello, consultando le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione

QUADRO (A)

UBICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Indicare l'indirizzo (frazione, località, via o piazza, n. civico, ecc.) e, tra parentèsi, l'eventuale denominazione dell'insediamento produttivo utilizzato dal contribuente e ubicato sul territorio del Comune destinatario della denuncia.

Se gli insediamenti produttivi, utilizzati dal contribuente ed ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia, sono più, indicare in questo quadro solo il loro numero e compilare il quadro (A/1) sul foglio integrativo.

n.

QUADRO (B)

IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE ESERCITATA

Descrivere l'impresa esercitata dal contribuente nell'insediamento di cui al quadro (A), ovvero negli insediamenti di cui al quadro (A/1), facendo riferimento all'attività svolta in via esclusiva ovvero, in caso di esercizio di più attività, a quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti. Se il contribuente vi esercita più imprese con contabilità separata, queste vanno descritte secondo il detto criterio.

Descrivere l'arte o professione esercitata dal contribuente nello o negli insediamenti predetti, facendo riferimento all'attività svolta in via esclusiva ovvero, in caso di esercizio di più attività, a quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi percepiti.

(ATTENZIONE: utilizzare un numero distinto per ciascuna impresa ed arte o professione).

1) ____________

2) ____________

QUADRO (C)

IMPRESA, ARTE, PROFESSIONE ASSORBENTE E CODICE ATTIVITÀ

Riportare un'attività soltanto fra quelle enumerate nel quadro (B) e, cioè:

a) l'unica ivi indicata;
b) quella prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, se le attività enumerate sono più e risultano collocate nello stesso settore ICIAP;
c) quella compresa nel settore a più elevata imposizione ICIAP, con riferimento alle misure di base dell'imposta, se le attività enumerate sono più e risultano collocate in settori diversi, seguendo il criterio di cui alla lettera b) se le attività che vanno a collocarsi in detto settore sono più.

Indicare il codice di attività, desumendolo dalla tabella IVA, corrispondente all'attività come sopra riportata.

Barrare la casella 1, se l'attività riportata è esercitata da impresa artigiana iscritta nel relativo albo.

CODICE DI ATTIVITÀ [ ] [1]

QUADRO (D)

SETTORE DI ATTIVITÀ

Indicare uno soltanto dei settori previsti nella tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP (primo, secondo, ecc.) e, cioè, quello nel quale è compresa l'attività riportata nel quadro (C).

QUADRO (E)

SUPERFICIE UTILIZZATA

Specificare, distintamente secondo la struttura, la superficie dell'insediamento produttivo indicato nel quadro (A) ovvero quella complessiva degli insediamenti produttivi di cui al quadro (A/1), al netto delle superfici escluse dal computo.

locale = mq. ____
area attrezzata coperta = mq. ____
area attrezzata scoperta (10%) = mq. ____
TOTALE mq. ____
(meno) eventuale riduzione per l'impresa artigiana riportata nel quadro (C) mq. ____
DIFFERENZA mq. ____

QUADRO (F)

CLASSE DI SUPERFICIE

Indicare la classe di superficie, desumendola dalla tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP, nella quale è compresa la superficie quantificata nel quadro (E).

fino a mq. ____

QUADRO (G)

IMPOSTA DI BASE

Indicare l'ammontare dell'imposta di base, desumendolo dalla tabella allegata alla legge disciplinante l'ICIAP, corrispondente al settore di attività ed alla classe di superficie individuati, rispettivamente, nel quadro (D) e quadro (F).

LIRE .000

QUADRO (H)

REDDITO DI RIFERIMENTO

Indicare, distintamente per ogni impresa ed arte e professione, l'ammontare del relativo reddito (al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare) o perdita, anche se prodotto in Comuni diversi da quello destinatario della denuncia, dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF od IRPEG per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente.

Evidenziare se si tratta di reddito o perdita di impresa ovvero di arte e professione, barrando la relativa casella.

Riportare, in corrispondenza del TOTALE, l'unico addendo ovvero indicarvi la somma algebrica dei più addendi, evidenziando la perdita con il segno (-).

In caso di mancanza del reddito di riferimento, scrivere zero in corrispondenza del TOTALE e barrare la casella 2.

Lire ______ imp. prof.
Lire ______ imp. prof.
______ imp. prof.
______ imp. prof.
______

TOTALE ______ 2

QUADRO (I)

IMPOSTA DOVUTA

Indicare l'imposta dovuta, barrando, rispettivamente, la casella 3 ovvero quella 4 ovvero quella 5 se essa, in relazione al reddito o perdita indicato in corrispondenza del TOTALE nel quadro (H), è uguale all'importo indicato nel quadro (G) ovvero è pari alla metà ovvero al doppio di questo.

Se su detta imposta spetta la riduzione di un quarto per l'impresa a carattere stagionale riportata nel quadro (C), indicarne l'ammontare nella misura ridotta e barrare la casella 6.

Lire

UGUALE ALL'IMPOSTA DI BASE 3 — PARI ALLA METÀ DELL'IMPOSTA DI BASE 4 — PARI AL DOPPIO DELL'IMPOSTA DI BASE 5 — IMPRESA A CARATTERE STAGIONALE 6

(estremi versamento imposta dovuta su conto corrente postale)

	data versamento	importo versato (lire)
ufficio ______ ______ bollettino n. ______		.000

data ______

firma leggibile ______

Annotazioni del contribuente

N.B. ALLEGARE ALLA DENUNCIA L'ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

Foglio integrativo alla denuncia per l'anno 19 |_|_|

Fóglio n ________

COMUNE DI ________

CONTRIBUENTE (compilare sempre)	
Cognome e nome ________ (ovvero den.ne o ragione sociale) ________	codice fiscale [ ]

ATTENZIONE il presente foglio, integrativo della denuncia di base, deve essere compilato solo nel caso in cui gli insediamenti produttivi, utilizzati dal contribuente od ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia, siano più di uno.

QUADRO (A/1)

UBICAZIONE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Indicare l'indirizzo (fraz., loc.tà, via o piazza, n. civico, ecc.) e, tra parentesi, l'eventuale denominazione degli insediamenti produttivi utilizzati dal contribuente ed ubicati sul territorio del Comune destinatario della denuncia.

SUPERFICIE UTILIZZATA

Specificare, distintamente secondo la struttura, la superficie corrispondente di ogni insediamento produttivo, al netto di quella esclusa dal computo.

n. ord.	n. ord.		n. ord.	n. ord.	locale	area attrezzata coperta	area attrezzata scoperta (10%)	totale
1			1		mq.	mq.	mq.	mq.
2			2		mq.	mq.	mq.	mq.
3			3		mq.	mq.	mq.	mq.
4			4		mq.	mq.	mq.	mq.
5			5		mq.	mq.	mq.	mq.
6			6		mq.	mq.	mq.	mq.
7			7		mq.	mq.	mq.	mq.
8			8		mq.	mq.	mq.	mq.
9			9		mq.	mq.	mq.	mq.
10			10		mq.	mq.	mq.	mq.
		Superficie complessiva, da riportare nel quadro (E) della denuncia di base →			mq.	mq.	mq.	mq.

N.B. Se lo spazio non è sufficiente, utilizzare altri fogli integrativi indicandone il numero nella seguente casella [ ] e proseguendo nella numerazione d'ordine. In tal caso, la superficie complessiva va indicata in calce all'ultimo foglio.

DATA ________ Firma leggibile ________

90A2103

DECRETO 5 maggio 1990.

Approvazione, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, del modello per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta, in base alla denuncia, per il 1990 ed anni successivi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, che hanno introdotto sostanziali innovazioni nella disciplina dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni con effetto dall'anno 1990;

Visto il decreto interministeriale del 7 giugno 1989, con il quale è stato approvato il modello per il versamento di detta imposta;

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, come sostituito dal menzionato decreto-legge n. 332 del 1989, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento;

Considerato che occorre approvare un nuovo modello per il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale presentata per l'anno 1990 e successivi, in sostituzione di quello approvato con il citato decreto interministeriale;

Considerato che tale versamento deve essere effettuato su conto corrente postale intestato al comune avente diritto;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare gli adempimenti da parte del contribuente, che i comuni possano «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Visto l'art. 91 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n. 256;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, unitamente alle relative caratteristiche tecniche, l'annesso modello per il versamento, su conto corrente postale intestato al comune avente diritto, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale presentata per l'anno 1990 e successivi, in sostituzione del modello approvato con il decreto interministeriale del 7 giugno 1989.

Art. 2.

I versamenti di cui all'art. 1 devono essere effettuati utilizzando moduli conformi al modello come sopra approvato.

Art. 3.

I comuni possono «personalizzare» i moduli per i versamenti ad essi destinati, prestampandovi il proprio numero di conto corrente postale, l'indicazione del comune intestatario del conto ed i dati riguardanti il quinto campo di lettura ottica. Detto quinto campo, posto nell'apposita zona di codifica, deve contenere 15 caratteri numerici, stampati in carattere OCRB nero, a partire dal segno < ad un decimo di pollice da tale segno deve essere stampato il numero corrispondente alla quantità delle cifre che compongono il numero di conto corrente; di seguito va riportato il numero del conto corrente ed infine vanno segnati tanti zeri quanti ne occorrono per completare i 15 caratteri.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di utilizzare moduli non «personalizzati».

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle sue caratteristiche tecniche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro dell'interno*
FAUSTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

AVANT.

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ______ IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______ VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______

indirizzo: ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ______ IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______ VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______

indirizzo ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. .000
IN CIFRE

Lire ______ IN LETTERE

sul C/C N. ______

INTESTATO AL COMUNE DI: ______ VERSAMENTO I.C.I.A.P.

eseguito da: ______
COGNOME E NOME O RAG. SOC.

indirizzo: ______

Addì ______

BOLLO DELL'UFFICIO P.T.

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

mod. Ch 8 - QUATER - ICIAP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il bollettino denominato «Mod. CH8 - QUATER - ICIAP» è stampato su carta di gr 90/mq e con le seguenti dimensioni

1) altezza totale del modulo: cm. 10,2;

2) altezza della zona bianca di mercaggio in calce al modulo: mm 19;

3) collocazione dei segni grafici di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCRB nero nella zona bianca di marcaggio rispettivamente:
a mm. 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;
a mm. 153 dal bordo destro del modulo e a mm. 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura;

4) lunghezza del modulo, escluso l'attestazione e la ricevuta: cm. 16,5

5) lunghezza dell'attestazione: cm. 8,25

6) lunghezza della ricevuta: cm. 8,25

DIETRO

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 19

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE
		FINO A MQ

REDDITO RIFERIMENTO			IMPRESA STAGIONALE	
3	4	5	SI	NO

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 19

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE
		FINO A MQ

REDDITO RIFERIMENTO			IMPRESA STAGIONALE	
3	4	5	SI	NO

AVVERTENZE

Il presente modulo serve esclusivamente per effettuare il versamento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni dovuta in base alla denuncia annuale.

Il modulo deve essere accuratamente e chiaramente compilato in tutte le sue parti, a macchina o a mano in stampatello, purchè con inchiostro nero o nero-bluastro, riportando i dati richiesti in modo conforme a quelli indicati nella denuncia.

N.B. IL PRESENTE MODULO NON SOSTITUISCE LA DENUNCIA.

- consultare le avvertenze generali e le istruzioni per la compilazione della denuncia.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

La ricevuta del versamento in conto corrente postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

Approvato con DECRETO INTERMINISTERIALE

versamento dell'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI dovuta per l'anno 19

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale

data e luogo di nascita (solo per le persone fisiche)

domicilio fiscale

cod. fisc.

partita IVA (se posseduta)

NUMERO INSEDIAMENTI	SETTORE ATTIVITÀ	CLASSE DI SUPERFICIE
		FINO A MQ

REDDITO RIFERIMENTO			IMPRESA STAGIONALE	
3	4	5	SI	NO

90A2104

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 11 aprile 1990.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dei comuni di Albidona, Amendolara e Trebisacce.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale del 2 ottobre 1974 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico per una parte del territorio del comune di Albidona;

Vista la proposta di vincolo inoltrata ai sensi della legge n. 1497/1939 dalla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria in data 24 aprile 1989 con nota n. 6836, relativa ai comuni di Amendolara, Albidona e Trebisacce;

Considerato che la zona così delimitata: partendo da sud in territorio del comune di Trebisacce il punto di intersezione tra la linea di battigia del mare Jonio e la linea di confine tra il foglio n. 15 e il foglio n. 20, indi detta linea fino all'incontro con la linea di confine tra il foglio n. 14 e n. 15; indi detta linea fino all'incontro con la linea limite del foglio n. 8 e n. 10; indi detta linea fino all'incontro tra il foglio n. 9 e il foglio n. 3; indi detta linea fino all'incontro con la linea limite tra il foglio n. 4 e il foglio n. 3; indi detta linea fino all'intersezione con la linea di confine comunale; indi detta linea fino all'intersezione con la linea di battigia del mare Jonio. La porzione di territorio in comune di Amendolara che ha notevole interesse ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e quindi da sottoporre a tutte le disposizioni contenute nella stessa legge, tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo da sud in territorio del comune di Amendolara il punto di intersezione della riva sinistra dal torrente Avena con la linea di battigia del Mare Jonio, indi detta riva sinistra fino all'intersezione con la linea di confine con il foglio n. 67 e il foglio n. 66; indi detta linea di confine fino alla intersezione tra il foglio n. 67 e il foglio n. 63; indi detta linea di confine fino all'intersezione tra il foglio n. 64 e il foglio n. 63; indi detta linea di confine fino all'intersezione tra il foglio n. 62 e il foglio n. 65; indi detta linea di confine fino all'intersezione tra il foglio n. 53 e il foglio n. 55; indi detta linea limite fino all'intersezione della linea limite tra il foglio n. 55 e il foglio n. 54; indi detta linea limite fino all'intersezione della linea limite tra il foglio n. 54 e il foglio n. 56; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 56 e il foglio n. 42; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 57 e il foglio n. 42; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 43 e il foglio n. 42; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 31 e il foglio n. 30; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 28 e il foglio n. 30; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 28 e il foglio n. 27; indi detta linea fino all'intersezione tra il foglio n. 20 e il foglio n. 21; indi detta linea fino all'intersezione con la linea limite tra il comune di Amendolara e Roseto Capo Spulico; indi detta linea di confine fino alla linea di battigia del mare Jonio, è una delle più interessanti della fascia costiera jonica, caratterizzata da terrazzi naturali a mare, con aree ancora allo stato vergine e macchie di vegetazione con specie arboree in via di estinzione quali il pino di leppo;

Considerata l'esigenza di tutelare le pregevoli valenze ambientali della zona suindicata nonché quella di conservare l'indiscussa panoramicità dei luoghi medesimi;

Visto il parere favorevole alla proposta di vincolo espresso dal Consiglio nazionale per i beni A.A.A.A.S. - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 25-26 gennaio 1990;

Considerata l'opportunità di integrare i vincoli imposti «ope legis» ai sensi della legge n. 431/85 sulle zone costiere e vicine ai corsi d'acqua incluse nel territorio così come sopra delimitato, nonché il vincolo *ex lege* n. 1497/1939 imposto sul territorio del comune di Albidona con decreto ministeriale 2 ottobre 1974;

Decreta:

La zona nel territorio dei comuni di Amendolara, Albidona e Trebisacce, nei limiti sopra descritti è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta pertanto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Calabria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, 11 aprile 1990.

Il Ministro: FACCHIANO

90A2093

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 10 aprile 1990.

Destinazione, a favore dei comuni della Valle del Belice, della spesa autorizzata dalla legge 7 marzo 1981, n. 64, per la ricostruzione dell'edilizia abitativa privata in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Vista la legge 5 febbraio 1970, n. 21;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178;

Visto il dereto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64, che reca ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale è stata autorizzata la complessiva spesa di lire 800 miliardi a carico degli esercizi 1988-1992;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 407, con la quale i residui stanziamenti dell'importo complessivo di lire 296 miliardi per il finanziamento di opere di conto dello Stato, sono stati rimodulati come segue:

	Anno 1990	1991	1992	1993
		(in miliardi)		
Interventi art. 1 della legge n. 64/1981	30	98	98	60
Interventi art. 16 della legge n. 64/1981	2	4	4	—
Totale	32	102	102	60

Ritenuto che ai sensi delle vigenti disposizioni, gli stanziamenti autorizzati per le finalità di cui alla legge n. 64/1981 debbono essere ripartiti dal Ministero dei lavori pubblici tra i comuni interessati secondo lo stato e le necessità della ricostruzione, sentita la commissione parlamentare composta ai sensi dell'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

Viste le proposte formulate dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 con la relazione in data 13 dicembre 1989, n. 7951, relativamente agli esercizi 1990, 1991, 1992 e 1993;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, che nella seduta in data 31 gennaio 1990, ha espresso parere favorevole;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

La spesa di lire 32 miliardi autorizzata come indicato nelle premesse, per l'anno 1990, viene ripartita tra i comuni interessati come appresso:

Comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Camporeale	L.	1.000
Contessa Entellina	»	1.500
Monreale (Grisì)	»	250
Roccamena	»	500
Menfi	»	2.500
Montevago	L.	2.000
Sambuca	»	1.000
Santa Margherita Belice	»	6.500
Calatafimi	»	2.000
Gibellina	»	1.750
Partanna	»	2.000
Poggioreale	»	1.000
Salaparuta	»	1.000
Salemi	»	1.500
Santa Ninfa	»	2.500
Vita	»	500

B) Interventi di cui all'art. 16 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Contessa Entellina	L.	1.000
Menfi	»	300
Santa Margherita Belice	»	700

Comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Campofiorito	L.	375
Corleone	»	500
Bisacquino	»	375
Chiusa Sclafani	»	375
Giuliana	»	375
Demolizione F.U.	»	500
Totale generale	L.	32.000

Art. 2.

La spesa di lire 102 miliardi autorizzata come indicato nelle premesse, per l'anno 1991, viene ripartita tra i comuni interessati come appresso:

Comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Camporeale	L.	2.000
Contessa Entellina	»	5.000
Monreale (Grisì)	»	1.000
Roccamena	»	1.500
Menfi	»	11.000
Montevago	»	3.800
Sambuca	»	3.000
Santa Margherita Belice	»	15.000
Calatafimi	»	7.000
Gibellina	»	4.200
Partanna	»	7.000
Poggioreale	»	5.000
Salaparuta	»	4.500
Salemi	»	14.500
Santa Ninfa	»	6.000
Vita	»	2.500

B) Interventi di cui all'art. 16 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Contessa Entellina	L.	2.000
Salemi	»	2.000

Comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Campofiorito	L.	1.000
Corleone	»	750
Bisacquino	»	750
Chiusa Sclafani	»	750
Giuliana	»	750
Demolizioni F.U.	»	1.000
Totale generale	L.	102.000

Art. 3.

La spesa di lire 102 miliardi autorizzata come indicato nelle premesse, per l'anno 1992, viene ripartita tra i comuni interessati come appresso:

Comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Camporeale	L.	2:295
Contessa Entellina	»	4.350
Monreale (Grisì)	»	1.280
Roccamena	»	1.280
Menfi	»	10.215
Montevago	»	3.320
Sambuca	»	2.810
Santa Margherita Belice	»	18.400
Calatafimi	»	8.940
Gibellina	»	7.550
Partanna	»	6.385
Poggioreale	»	4.595
Salaparuta	»	3.830
Salemi	»	6.890
Santa Ninfa	»	7.175
Vita	»	2.425

B) Interventi di cui all'art. 16 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Contessa Entellina	L.	1.000
Salemi	»	1.000

Comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

Campofiorito	L.	765
Corleone	»	1.150
Bisacquino	»	1.280
Chiusa Sclafani	»	955
Giuliana	»	955
Demolizioni F.U.	»	1.155

B) Interventi di cui all'art. 16 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Campofiorito	L.	400
Corleone	»	400
Bisacquino	»	400
Chiusa Sclafani	»	300
Giuliana	»	500
Totale generale	L.	102.000

Art. 4.

La spesa di lire 60 miliardi autorizzata come indicato nelle premesse, per l'anno 1993, viene ripartita tra i comuni interessati come appresso:

Comuni di cui all'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21

A) Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Camporeale	L.	1:705
Contessa Entellina	»	2.820
Monreale (Grisì)	»	640
Roccamena	»	890
Menfi	»	5.625
Montevago	»	3.020
Sambuca	»	1.860
Santa Margherita Belice	»	12.130
Calatafimi	»	4.735
Gibellina	»	4.070
Partanna	»	3.955
Poggioreale	»	2.405
Salaparuta	»	2.170
Salemi	»	3.610
Santa Ninfa	»	4.700
Vita	»	1.245

Comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178

Interventi di cui all'art. 1 della legge n. 64/1981:

		(in milioni)
Campofiorito	L.	610
Corleone	»	850
Bisacquino	»	765
Chiusa Sclafani	»	670
Giuliana	»	670
Demolizioni F.U.	»	855
Totale generale	L.	60.000

Art. 5.

Alla copertura articolata della spesa di lire 296 miliardi si farà fronte con i fondi autorizzati sugli appositi capitoli numeri 9051 e 8647 del bilancio di questo Ministero per gli esercizi corrispondenti.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A2096

DECRETO 10 aprile 1990.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione e di intervento dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo e secondo semestre 1989, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Visto l'art. 13-*bis* della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la deliberazione 15 gennaio 1990, adottata, con urgenza, dal comitato esecutivo del C.E.R., ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da ratificare da parte del comitato per l'edilizia residenziale, con la quale è stato determinato, in applicazione del decreto ministeriale 24 aprile 1982, n. 1660, il «costo di intervento» per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, per il primo e secondo semestre del 1989 è così articolato:

Primo semestre 1989:

costo di costruzione L.526.000 al mq, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 736.400 al mq.

Secondo semestre 1989:

costo di costruzione L. 542.000 al mq, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 758.800 al mq;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3-*bis*, sesto comma, n. 4, della legge 27 marzo 1987, n. 120, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, è determinato il limite massimo del «costo di intervento» per il primo e secondo semestre del 1989, così articolato:

Primo semestre 1989:

costo di costruzione L. 526.000 al mq;
costo di intervento L. 736.400 al mq.

Secondo semestre 1989:

costo di costruzione L. 542.000 al mq;
costo di intervento L. 758.800 al mq.

Art. 2.

Agli anzidetti limiti massimi del costo di costruzione di cui all'art. 1, è consentita la maggiorazione sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera *e)* dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90.

Roma, 10 aprile 1990

Il Ministro: PRANDINI

90A2097

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 ottobre 1989.

Ammissione di imprese agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata nell'ambito dell'iniziativa Eureka.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante: «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Viste le delibere del CIPI emanate rispettivamente in data 25 gennaio 1979, 11 giugno 1979, 22 dicembre 1982, 8 agosto 1984 e 9 luglio 1987;

Vista la convenzione fra il Ministero del tesoro e l'Istituto mobiliare italiano del 28 aprile 1980;

Visto il regolamento concernente la «Disciplina delle modalità di funzionameto della commissione tecnico-consultiva» di cui all'art. 2 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito nella legge 13 febbraio 1987, n. 22;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio 1987, 8 maggio 1987, 2 agosto 1988 e 26 novembre 1988 con i quali sono stati ripartiti i fondi per gli anni 1987 e 1988 in relazione alle esigenze di intervento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1987 per il quale le riserve di legge sono applicate sull'importo complessivo del Fondo;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata impegnata la somma di L. 141.696.500.000 a fronte di richieste di finanziamento per progetti internazionali;

Vista l'approvazione del progetto EU255 «Analizzatore automatico per la determinazione della sifilide» in sede di conferenza ministeriale Eureka di Copenaghen del 16 giugno 1988;

Vista la relazione trasmessa dall'IMI su detto progetto di ricerca;

Viste le proposte della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 2 della legge n. 22/87, in data 13 settembre 1989;

Decreta:

Art. 1.

Nell'ambito del progetto Eureka EU 255 sono ammesse agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, previsti dalle anzidette leggi, le attività di ricerca svolte — nella misura, nella forma e con le modalità indicate — da:

DIESSE - DIAGNOSTICA SENESE S.r.l. - Milano.

Luogo di svolgimento della ricerca: nord.

Progetto di ricerca: «EU255 - Analizzatore automatico per la determinazione della sifilide» (pratica IMI n. 51615).

Forma di finanziamento: contributo nella spesa.

Importo massimo: 1.207,5 (milleduecentosettevirgolacinque) milioni di lire, in misura comunque non superiore al 50% dei costi ammessi, da imputare alla quota Piccole Nord.

Durata: 4 (quattro) anni con inizio dal 1° luglio 1988.

Condizioni particolari: impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1988 e sugli utili degli esercizi 1988, 1989 e 1990,

Garanzie: fidejussione dei signori Aurelia Meriti, Francesco Cocola e Sergio Benocci.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato, ai fini dell'efficacia, per la parte di competenza, alla commissione delle CE.

Art. 3.

Copie del presente decreto saranno trasmesse al Ministero del tesoro - D.G.T., alla segreteria del CIPI ed all'Istituto mobiliare italiano; all'esito della procedura di notifica alla commissione delle CE, il decreto stesso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1989

Il Ministro: RUBERTI

90A2093

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

001,00

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di agraria.

metodologia sperimentale in agricoltura.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria I.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica II.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di scienze politiche:

economia e politica industriale.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

storia economica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze politiche:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI PARMA.

Facoltà di farmacia:

laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematiche.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2099

MINISTERO DEL TESORO

N. 81

Corso dei cambi del 26 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,750	1228,750	1229,30	1228,750	1228,75	1228,75	1228,960	1228,750	1228,750	1228,75
E.C.U.	1499,650	1499,650	1500 —	1499,650	1499,650	1499,65	1499,750	1499,650	1499,650	1499,65
Marco tedesco	733,300	733,300	733,10	733,300	733,300	733,300	733,200	733,300	733,300	733,30
Franco francese	218,650	218,650	218,80	218,650	218,650	218,650	218,670	218,650	218,650	218,65
Lira sterlina	2011 —	2011 —	2011,50	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —	2011 —
Fiorino olandese	651,650	651,650	651,75	651,650	651,650	651,65	651,700	651,650	651,650	651,65
Franco belga	35,525	35,525	35,52	35,525	35,525	35,525	35,517	35,525	35,525	35,52
Peseta spagnola	11,612	11,612	11,675	11,612	11,612	11,612	11,614	11,612	11,612	11,61
Corona danese	192,750	192,750	195,75	192,750	192,750	192,75	192,750	192,750	192,750	192,75
Lira irlandese	1966 —	1966 —	1965 —	1966 —	1966 —	1966 —	1965 —	1966 —	1966 —	—
Dracma greca	7,476	7,476	7,50	7,476	7,476	7,476	7,493	7,476	7,476	—
Escudo portoghese	8,298	8,298	8,31	8,298	8,298	8,298	8,274	8,298	8,298	8,29
Dollaro canadese	1058,700	1058 —	1059 —	1058,700	1058,700	1058,70	1058,600	1058,700	1058,700	1058,70
Yen giapponese	7,737	7,737	7,71	7,737	7,737	7,737	7,738	7,737	7,737	7,73
Franco svizzero	840,800	840,800	840 —	840,800	840,800	840,80	842 —	840,800	840,800	840,80
Scellino austriaco	104,200	104,200	104,25	104,200	104,200	104,20	104,180	104,200	104,200	104,20
Corona norvegese	188,490	188,490	188,50	188,490	188,490	188,49	188,600	188,490	188,490	188,49
Corona svedese	201,820	201,820	201,75	201,820	201,820	201,820	201,690	201,820	201,820	201,82
Marco finlandese	309,210	309,210	309 —	309,210	309,210	309,210	309,430	309,210	309,210	—
Dollaro australiano	932,950	932,950	935 —	932,950	932,950	932,950	932,100	932,950	932,950	932,95

Media dei titoli del 26 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	99,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,400
» » » 22- 6-1987/91	92,975
» » » 18- 3-1987/94	77,250
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	93,050
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,725
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	91,850
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	90,100
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,125
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,075
» » » » 1-12-1983/90	100,900
» » » » 18-12-1985/90	100,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,025
» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » » 1- 2-1984/91	101 —
» » » » 18- 2-1986/91	100,100
» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » » 18- 3-1986/91	100,300

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,850
» » » »	1- 5-1984/91	100,900
» » » »	1- 6-1984/91	100,850
» » » »	1- 7-1984/91	100,100
» » » »	1- 8-1984/91	100,725
» » » »	1- 9-1984/91	100,650
» » » »	1-10-1984/91	100,750
» » » »	1-11-1984/91	100,725
» » » »	1-12-1984/91	100,525
» » » »	1- 1-1985/92	100,525
» » » »	1- 2-1985/92	100,300
» » » »	18- 4-1986/92	100,400
» » » »	19- 5-1986/92	99,625
» » » »	20- 7-1987/92	99,600
» » » »	19- 8-1987/92	100,325
» » » »	1-11-1987/92	99,300
» » » »	1-12-1987/92	99,075
» » » »	1- 1-1988/93	98,850
» » » »	1- 2-1988/93	98,725
» » » »	1- 3-1988/93	98,725
» » » »	1- 4-1988/93	98,800
» » » »	1- 5-1988/93	99,450
» » » »	1- 6-1988/93	99,700
» » » »	18- 6-1986/93	98,250
» » » »	1- 7-1988/93	99,675
» » » »	17- 7-1986/93	98,100
» » » »	1- 8-1988/93	99,675
» » » »	19- 8-1986/93	97,725
» » » »	1- 9-1988/93	99,250
» » » »	18- 9-1986/93	97,325
» » » »	1-10-1988/93	99,550
» » » »	20-10-1986/93	97,400
» » » »	1-11-1988/93	99,100
» » » »	18-11-1986/93	97,600
» » » »	19-12-1986/93	98,675
» » » »	1- 1-1989/94	99,100
» » » »	1- 2-1989/94	99,100
» » » »	1- 3-1989/94	98,825
» » » »	15- 3-1989/94	98,725
» » » »	1- 4-1989/94	99,125
» » » »	1-10-1987/94	98,250
» » » »	1- 9-1988/94	97,825
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	96,350
» » » »	1- 4-1985/95	96 —
» » » »	1- 5-1985/95	95,900
» » » »	1- 6-1985/95	96,100
» » » »	1- 7-1985/95	96,925
» » » »	1- 8-1985/95	96,375
» » » »	1- 9-1985/95	96,225
» » » »	1-10-1985/95	96,675
» » » »	1-11-1985/95	96,625
» » » »	1-12-1985/95	97 —
» » » »	1- 1-1986/96	97,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,575
» » » »	1- 2-1986/96	97,025
» » » »	1- 3-1986/96	96,775
» » » »	1- 4-1986/96	96,600
» » » »	1- 5-1986/96	96,575
» » » »	1- 6-1986/96	96,650
» » » »	1- 7-1986/96	96,825
» » » »	1- 8-1986/96	95,850
» » » »	1- 9-1986/96	95,900
» » » »	1-10-1986/96	94,200
» » » »	1-11-1986/96	94,425
» » » »	1-12-1986/96	94,700
» » » »	1- 1-1987/97	94,550
» » » »	1- 2-1987/97	94,550
» » » »	18- 2-1987/97	94,425
» » » »	1- 3-1987/97	94,350
» » » »	1- 4-1987/97	94,425
» » » »	1- 5-1987/97	94,400
» » » »	1- 6-1987/97	94,150
» » » »	1- 7-1987/97	94 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1987/97	94 —
» » » »	1- 9-1987/97	96,300

Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1990	99,800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99,800
» » »	10,50%	18- 5-1990	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1990	99,625
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,900
» » »	10,50%	16- 6-1990	99,575
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,700
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,575
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,525
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,300
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,500
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,475
» » »	9,25%	1-10-1990	98,875
» » »	11,50%	1-10-1990	99,600
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,475
» » »	9,25%	1-11-1990	98,875
» » »	9,25%	1-12-1990	98,675
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,350
» » »	11,50%	1-11-1991	98,075
» » »	11,50%	1-12-1991	98 —
» » »	9,25%	1- 1-1992	95,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	95 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,575
» » »	12,50%	1- 3-1992	98,525
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	96,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	98,625
» » »	12,50%	18- 4-1992	98,450
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,475
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	98,600
» » »	12,50%	17- 5-1992	98,325
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,375
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,600
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,300
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,025
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,025
» » »	12,50%	1-10-1992	98,025
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,725
» » »	12,50%	1- 7-1993	97 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	96,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	96,875
» » »	12,50%	1-10-1993	96,600
» » »	12,50%	1-11-1993	96,900
» » »	12,50%	17-11-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 1-1994	96,950

Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,900
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	99,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,325
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	93,700
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,850
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,200
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	93,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,400
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	92,200
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,475
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	93,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	93,700
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,050
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	87,675
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	90,925
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M26040

N. 82

Corso dei cambi del 27 aprile 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,50	1234,50	1233,45	1234,50	1234,50	1234,50	1234,450	1234,50	1234,50	—
E.C.U.	1499,800	1499,800	1500,90	1499,800	1499,80	1499,8	1499,75	1499,800	1499,800	—
Marco tedesco	732,970	732,970	733,25	732,970	732,970	732,97	733,250	732,970	732,970	—
Franco francese	218,410	218,410	218,75	218,410	218,410	218,410	218,520	218,410	218,410	—
Lira sterlina	2014,750	2014,750	2013,50	2014,750	2014,75	2014,75	2014,70	2014,750	2014,750	—
Fiorino olandese	651,490	651,490	652 —	651,490	651,490	651,49	651,630	651,490	651,490	—
Franco belga	35,501	35,501	35,535	35,501	35,501	35,501	35,513	35,501	35,501	—
Peseta spagnola	11,601	11,601	11,62	11,601	11,601	11,601	11,607	11,601	11,601	—
Corona danese	192,630	192,630	192,75	192,630	192,63	192,63	192,630	192,630	192,630	—
Lira irlandese	1966 —	1966 —	1967 —	1966 —	1966 —	1966 —	1965,500	1966 —	1966 —	—
Dracma greca	7,491	7,491	7,49	7,491	7,491	7,491	7,482	7,491	7,491	—
Escudo portoghese	8,277	8,277	8,30	8,277	8,277	8,277	8,280	8,277	8,277	—
Dollaro canadese	1060,600	1060,600	1059 —	1060,600	1060,60	1060,60	1059,500	1060,600	1060,600	—
Yen giapponese	7,773	7,773	7,77	7,773	7,773	7,773	7,777	7,773	7,773	—
Franco svizzero	844 —	844 —	843,75	844 —	844 —	844 —	844 —	844 —	844 —	—
Scellino austriaco	104,200	104,200	104,25	104,200	104,200	104,20	104,200	104,200	104,200	—
Corona norvegese	188,560	188,560	188,75	188,560	188,560	188,56	188,570	188,560	188,560	—
Corona svedese	202,020	202,020	202 —	202,020	202,020	202,02	202 —	202,020	202,020	—
Marco finlandese	309,210	309,210	310 —	309,210	309,210	309,210	310,200	309,210	309,210	—
Dollaro australiano	927,900	927,900	928 —	927,900	927,900	927,900	928 —	927,900	927,900	—

Media dei titoli del 27 aprile 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,250
» 9% » » 1976-91	100,025
» 10% » » 1977-92	99,125
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,725
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	93,550
» » » 22- 6-1987/91	93 —
» » » 18- 3-1987/94	77,275
» » » 21- 4-1987/94	77,050
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,950
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,025
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,675
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,450
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,375
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,050
» » » TR 2,5% 1983/93	89,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» » » » 16- 8-1985/90	100,125
» » » » 18- 9-1985/90	100,100
» » » » 13-10-1985	100,150
» » » » 1-11-1985	100,775
» » » » 18-11-1985	100,100
» » » » 1-12-1983	100,925
» » » » 18-12-1985/90	100,300
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,175
» » » » 1- 2-1984/91	101,025
» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » » 18- 3-1986/91	100,450

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 4-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,850
»	»	»	»	1- 7-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,650
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,600
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,750
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,525
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,625
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,375
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,275
»	»	»	»	19- 5-1986/92	99,725
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,625
»	»	»	»	19- 8-1987/92	100,325
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,425
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,300
»	»	»	»	1- 1-1988/93	98,975
»	»	»	»	1- 2-1988/93	98,725
»	»	»	»	1- 3-1988/93	98,800
»	»	»	»	1- 4-1988/93	98,825
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,550
»	»	»	»	1- 6-1988/93	99,800
»	»	»	»	18- 6-1986/93	98,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	99,750
»	»	»	»	17- 7-1986/93	98,175
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,775
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,800
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,425
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,400
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,500
»	»	»	»	20-10-1986/93	97,450
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,775
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,650
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	98,850
»	»	»	»	15- 3-1989/94	98,800
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,050
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,250
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,775
»	»	»	»	1- 3-1985/95	96,475
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	96,100
»	»	»	»	1- 6-1985/95	96,125
»	»	»	»	1- 7-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,275
»	»	»	»	1-10-1985/95	96,850
»	»	»	»	1-11-1985/95	96,900
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,150
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99 —
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,275
»	»	»	»	1- 4-1986/96	96,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,050
»	»	»	»	1- 6-1986/96	96,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96	96,950
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,100
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,275
»	»	»	»	1-10-1986/96	94,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	94,825
»	»	»	»	1-12-1986/96	94,975
»	»	»	»	1- 1-1987/97	95,050
»	»	»	»	1- 2-1987/97	95,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,975
»	»	»	»	1- 5-1987/97	95,075
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,650
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 8-1987/97	94,375
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			9,15%	1- 5-1990	99,800
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	99,800
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	99,700
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,900
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	99,525
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,750
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,675
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,750
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,575
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,525
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,350
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,500
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,475
»	»	»	9,25%	1-10-1990	98,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,675
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,500
»	»	»	9,25%	1-11-1990	98,825
»	»	»	9,25%	1-12-1990	98,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991	98,200
»	»	»	11,50%	1-12-1991	98,050
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	95,400
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	95,175
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	96,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	94,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	98,600
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	94,375
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	96,175
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	98,700
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	98,450
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	94,500
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,925
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	98,675
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	98,350
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,375
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,600
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	96,350
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	96,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,075
»	»	»	12,50%	1-10-1992	98,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	97,750
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	97,125
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	96,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	96,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	96,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	97,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	96,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	97,025

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro			E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,975
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100 —
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	95,425
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	93,700
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,700
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	93,400
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,850
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,325
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	97,250
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	93,700
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	92,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	92,150
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	92,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	93,850
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,800
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,100
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	87,675
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,375
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	90,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	94,775
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M27040

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 30 aprile 1990, l'Istituto bancario siciliano S.p.a., con sede in Marsala (Trapani), è stato abilitato a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

90A2110

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione al commercio di specialità medicinale

Con decreto in data 12 aprile 1990 è stato revocato il decreto ministeriale n. 199/S del 2 novembre 1988 relativo alla sospensione dell'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Arteparon (6 fiale ml 1 - cod. 025242013), registrata a nome della ditta Luitpold Werk di Monaco (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia da Luitpold S.r.l., cod. fisc. 00468279582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via B. Alimena, 126.

Conseguentemente la predetta specialità medicinale può essere nuovamente importata e posta in vendita.

90A2100

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Sicilia e Campania

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 19 del 21 aprile 1990

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Catania: eruzione vulcanica dal 1° settembre 1989 al 15 ottobre 1989 nel territorio dei comuni di Giarre, Mascali, Milo, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Zafferana Etnea.

Decreto ministeriale n. 22 del 21 aprile 1990

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole)

Avellino: eccesso termico del periodo maggio/giugno 1989 nel territorio dei comuni di Calabritto, Cervinara, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, San Martino Valle Caudina, Senerchia, Rotondi.

Benevento: eccesso termico del periodo maggio/giugno 1989 nel territorio dei comuni di Arpaia, Airola, Bonea, Bucciano, Montesarchio, Paolisi.

Caserta: eccesso termico del periodo maggio/giugno 1989 nel territorio dei comuni di Aversa, Alvignano, Caiazzo, Calvi Risorta, Carinaro, Caserta, Casaluce, Casal di Principe, Casapesenna, Castelvolturno, Cancello Arnone, Capua, Carinola, Cellole, Cesa, Ciorlano, Dragoni, Francolise, Frignano, Gricignano, Grazzanise, Lusciano, Maddaloni, Marcianise, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pignataro Maggiore, Piana di Monteverna, Pontelatone, San Cipriano d'Aversa, San Maria La Fossa, San Maria a Vico, San Felice a Cancello, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, San Tammaro, San Marcellino, Trentola Ducenta, Succivo, Teano, Teverola, Vairano, Villa di Briano, Villa Literno, San Marco Evangelista, Santa Maria Capua Vetere, Falciano del Massico.

Napoli: eccesso termico del periodo maggio/giugno 1989 nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Bacoli, Boscoreale, Bosco Trecase, Brusciano, Caivano, Castellammare di Stabia, Camposano, Cardito, Casalnuovo, Casoria, Castelcisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Grumo Nevano, Gragnano, Lettere, Marano, Marigliano, Mariglianella, Napoli, Nola, Pomigliano d'Arco, Poggiomarino, Palma Campania, Pompei, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pozzuoli, Qualiano, Quarto, Striano, Sant'Antonio Abate, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Belsito, Sant'Anastasia, Sant'Antimo, Saviano, San Vitaliano, Scisciano, Somma Vesuviana, Santa Maria La Carità, Terzigno, Torre Annunziata, Villaricca, Volla.

Salerno: eccesso termico del periodo maggio/giugno 1989 nel territorio dei comuni di Ascea, Albanella, Angri, Altavilla Silentina, Agropoli, Battipaglia, Baronissi, Aquara, Cava dei Tirreni, Castellabate, Cicerale, Castelcita, Controne, Castel San Giorgio, Campagna, Capaccio, Castel Nuovo Cilento, Casalvelino, Corbara, Eboli, Fisciano, Giungano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Laureana Cilento, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Mercato San Severino, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Omignano, Pagani, Pontecagnano Faiano, Pellezzano, Postiglione, Rocca Piemonte, Rocca d'Aspide, San Marzano sul Sarno, Scafati, San Valentino Torio, San Egidio Monte Albino, Salerno, Serre, Siano, Salento, Sicignano degli Alburni, San Mango Piemonte, San Cipriano Picentino, Valle della Lucania, Ceraso, Perito, Sarno, Orria, Vallo della Lucania, Palomonte, Buccino, Auletta, Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Sanza, Montesano S.M., Padula, Sala Consilina, Sassano, Monte San Giacomo, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Polla, Teggiano.

Le regioni Sicilia e Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

90A2101

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino,* con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta,* con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce, e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Inco 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.p.a. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro e stabilimenti di Villacidro:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. NISI - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimenti di Potenza:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

29) *S.p.a. NISI - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1982: dal 2 maggio 1988
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. Nuove attività industriale Chieti - N.A.I.C.*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80. decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria Napoletana*. con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industrtiale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.p.a. Sviluppo industriale Gruppo Navano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988 dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli)

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.p.a. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. A.I.A. Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. N.I.T - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. P.A.T. Promozione attività Teramo* con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):

periodo dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C. - Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. IDRIS - Ex valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990 n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988 dall'11 aprile 1988
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento, e stabilimento di Agrigento:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative Valle del Sacco*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/1982, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza), e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza), e stabilimento di Praia a Mare:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro), e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società Irpina*, con sede in Avellino, e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.p.a. Società Irpina*, con sede in Atripalda (Avellino), e stabilimento di Atripalda (Avellino):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia), e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 30 marzo 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro, ora Rende (Cosenza), e stabilimento di ex Catanzaro, ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo Meridionale*, con sede in ex Catanzaro, ora Rende (Cosenza), e stabilimento di ex Catanzaro, ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo Meridionale*, con sede in ex Catanzaro, ora Rende (Cosenza), e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria Cavese*, con sede in Salerno, e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.p.a. Industria Cavese*, con sede in Salerno, e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. Nuove Attività Ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti, e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.p.a. Nuove Attività Ind.li Chieti 1 - N.A.I.C. 1*, con sede in Chieti, e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari), e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari), e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove Iniz. per l'Occup. in Sardegna*, con sede in Sassari, e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti, e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.p.a. Sabina industrie*, con sede in Rieti, e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. Icel - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta, e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniz.va frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone, e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara), e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 193/84, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Società promozione reimpiego Pontina*, con sede in Latina, e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni, e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. Romana industrie elettroniche - R.I.E.*, con sede in Roma, e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno, e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sede in Arezzo, e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede in Sulmona (L'Aquila), e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo, e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.p.a. Sirt - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso), e stabilimento di Termoli (Campobasso):

periodo: dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 13 febbraio 1990, n. 20 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. RDB Latersiciliana*, con sede in Palermo e stabilimenti di Collesano (Palermo), Sciacca (Agrigento) e uffici di Palermo:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Siracusana Navalmeccanica*, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Indusnova Meridionale*, con sede in Chieti Scalo e stabilimento di Chieti Scalo:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dall'8 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Soc. coop. Comin.* con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dal 29 febbraio 1988 al 28 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova S.I.S.*, con sede in Vasto (Chieti) e stabilimento di Vasto (Chieti):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 13 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 gennaio 1987 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa:

periodo: dal 2 ottobre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Prisma confezioni*, con sede in Villa S. Maria (Chieti) e stabilimento di Villa S. Maria (Chieti):

periodo: dal 9 febbraio 1988 al 7 agosto 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 agosto 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 10 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Grandi lavori Sicilia*, con sede in Palermo e stabilimento di Favara (Agrigento):

periodo: dal 1° agosto 1988 al 29 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. S.I.E.S.*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: no.

12) *S.r.l. Si.Mont.*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 1° maggio 1989 al 29 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

13) *Consorzio delle cooperative della Marsica*, con sede in Avezzano (L'Aquila) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.c.r.l. Ortofrutticola Adriatica - Ort. A. Coop.*, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento di Ortona (Chieti):

periodo: dal 31 maggio 1989 al 30 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 1° marzo 1983;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini nord unità mensa* presso *Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 3 novembre 1987 al 1° maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Pellegrini nord unità mensa* presso *Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 2 maggio 1988 al 30 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 novembre 1987;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Pellegrini nord unità mensa* presso *Profilati a freddo Brollo*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 10 settembre 1984 al 1° dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1985: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Officine Angelo Panelli*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Efel*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. O.M.S.A.*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. C.M.A. di Airasca Gioacchino & C.*, con sede in Bagnolo Piemonte (Cuneo) e stabilimento di Bagnolo Piemonte (Cuneo):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 20 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 30 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Officine Morando*, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1986: dal 17 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Arca retrovisori*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 20 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 febbraio 1987 - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 7 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. I.D.T. De Coster*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Sidotec Italia*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 gennaio 1988 - CIPI 3 agosto 1988;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 27 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 24 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Nuova S.I.I.E.*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 18 settembre 1989 al 17 ottobre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Electric impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Electric impianti*, con sede in Vinovo (Torino) e stabilimento di Vinovo (Torino):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 30 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 30 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. El.Be. Elettronica Benese*, con sede in Benevagienna (Cuneo) e stabilimento di Benevagienna (Cuneo):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 7 ottobre 1988: dal 18 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Pellegrini centro sud unità mensa* presso *Manuli autoadesivi*, con sede in Milano e stabilimento di Castelforte (Latina):

periodo: dall'11 marzo 1988 al 10 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Resthotel international mensa* presso *Officine casertane*, con sede in Milano e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 1° aprile 1988;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 aprile 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Cucirini Cantoni Coats*, con sede in Milano e stabilimento di Lucca:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fiat veicoli industriali*, con sede in Torino e stabilimento di Bolzano:
periodo: dal 25 dicembre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 29 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Simex di Chimenti, Vannini e Fornai*, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e stabilimento di Sansepolcro (Arezzo):
periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 16 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.c.r.l. Cooperativa Minerva*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:
periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1988 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1989: dal 2 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Somepra*, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli) e stabilimenti di Pomigliano d'Arco (Napoli) e Pratola Serra (Avellino):
periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A2102

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	L. 296.000
semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 556.000
semestrale	L. 300.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 0 6 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000